

MEMORANDUM D'INTESA

TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia dell'Autorità Nazionale Palestinese (in seguito denominate "le Parti");

DESIDERANDO

promuovere e rafforzare le relazioni tra le Parti;

CONSAPEVOLI

e coscienti del comune interesse nel promuovere stabili relazioni bilaterali e approfondire la reciproca conoscenza riguardo al funzionamento dei loro rispettivi sistemi nazionali di giustizia;

CONSIDERANDO

il loro comune interesse nello scambio di informazioni ed esperienze in materia di legislazione;

CONSIDERANDO

le strutture e gli specifici poteri delle rispettive Istituzioni;

RICONOSCENDO

il loro ruolo nell'assicurare il funzionamento dei rispettivi sistemi di giustizia;

RICONOSCENDO

la necessità di stabilire relazioni bilaterali di lungo periodo e un appropriato quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e l'identificazione di metodologie e strumenti per lo scambio di esperienze tra le due Istituzioni;

CON IL PROPOSITO DI

incrementare e rafforzare le capacità del sistema di giustizia palestinese e il

relativo quadro giuridico di riferimento, e di stabilire una intesa di cooperazione in materia penale;

HANNO CONCORDATO IL SEGUENTE MEMORANDUM D'INTESA

I. Le Parti si impegnano a sostenere lo scambio di esperienze nelle seguenti aree:

1. Assistenza giuridica reciproca e cooperazione internazionale in materia penale;
2. Assistenza tecnica al Ministero della Giustizia dell'Autorità Nazionale Palestinese nell'area della predisposizione di testi legislativi;
3. Scambio di materiali e documentazione tra le due Istituzioni relativamente agli impianti legislativi necessari ad assicurare il funzionamento e l'efficienza dei sistemi di giustizia, utili per promuovere lo sviluppo delle due Istituzioni, in accordo con le migliori pratiche dell'Unione Europea;
4. Collaborazione e scambio di esperienze tra funzionari di entrambe le Parti, con la finalità di creare opportunità di studio e formazione;
5. Collaborazione in altre aree in ambito giuridico, di interesse di entrambe le Parti.

II. Le Parti, al fine di conseguire gli obiettivi del presente Memorandum d'Intesa, si impegnano a sviluppare programmi di cooperazione come di seguito:

1. Il Ministero della Giustizia dell'Autorità Nazionale Palestinese predisporrà una bozza di proposta di Memorandum d'Intesa da sottoporre al Ministero della Giustizia italiana, al fine di disciplinare la Cooperazione Internazionale e la reciproca assistenza giuridica in materia penale tra le due Parti.
2. A seguito di una dettagliata valutazione dei bisogni del Ministero della Giustizia dell'Autorità Nazionale Palestinese nell'area della predisposizione di testi legislativi, il Ministero della Giustizia italiana proporrà settori e modalità nell'ambito dei quali assicurerà assistenza al Ministero della Giustizia Palestinese per rafforzarne le competenze nella predisposizione di testi legislativi.

III. Le Parti, al fine di conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione, potranno provvedere alla costituzione di gruppi di lavoro e di gruppi di esperti, i quali predisporranno e collaboreranno alla realizzazione dei programmi. Le Parti potranno inoltre decidere di identificare, nei rispettivi Paesi, dei responsabili per le relazioni bilaterali. L'assistenza tecnica di EUPOL COPPS potrà essere richiesta dalle Parti per finalità di coordinamento.

IV. Ai fini della realizzazione del presente Memorandum d'Intesa, le Parti si impegnano ad organizzare attività di formazione, seminari, incontri e conferenze di carattere tecnico, promuovendo lo scambio di esperti nei diversi ambiti legislativi. Gli esperti dovranno predisporre documenti a contenuto scientifico, relazioni e altri contributi sulla base delle analisi effettuate.

V. Le Parti si accorderanno, caso per caso, sul finanziamento dei programmi e delle attività di cui al presente Memorandum. Ciascuna delle due Parti comunicherà in anticipo la sua approvazione riguardo al suo contributo finanziario in relazione a ciascuna iniziativa.

VI. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere concluso in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti attraverso comunicazione scritta all'altra Parte mediante preavviso di almeno sei mesi, fermo restando il completamento delle attività in corso. L'implementazione del presente Memorandum d'Intesa sarà subordinata alle risorse finanziarie delle due Istituzioni.


Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato consensualmente tra le Parti, alla luce dell'esperienza e degli obiettivi già conseguiti.

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua firma.

Il coordinamento e l'implementazione del presente Memorandum d'Intesa sarà garantito dai rispettivi Ministri di Giustizia, o dai loro rappresentanti, sulla base di linee guida programmatiche stabilite dalle due Istituzioni.

Sottoscritto a Roma il 23 novembre 2012, in due originali ciascuno, in lingua inglese, italiana e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Ministero della
Giustizia della Repubblica Italiana

Paola Severino


Per il Ministero della Giustizia
della Autorità Nazionale Palestinese

Ali Mohanna
